

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 51 del 19 novembre 1977, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 422 della medesima legge.

**Legge Regionale 11 novembre 1977, n. 58.**

**«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° settembre 1977, n. 56. Contributo agli Enti locali per il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico - sanitaria»**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Per il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico - sanitaria di competenza degli Enti locali, la Regione Campania eroga contributi per il bimestre novembre - dicembre 1977 e per l'anno 1978, in favore degli Enti medesimi sulla scorta di apposito piano operativo e finanziario deliberato dall'Ente richiedente.

Articolo 2

Il piano operativo di cui all'articolo precedente, deve essere articolato in modo da corrispondere alle reali esigenze della collettività interessata, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e delle attività produttive prevalenti in relazione anche alle epoche di attuazione dei vari interventi programmati.

Articolo 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito in Lire 1.225.000.000, di cui Lire 175.000.000, a carico del bilancio 1977 e Lire 1.050.000.000 a carico del bilancio 1978.

All'onere derivante per l'esercizio 1977 di Lire 175.000.000 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 785 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977: << Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione >> e mediante l'iscrizione della somma di Lire 175.000.000 al capitolo 644 - Titolo II - di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo, con la seguente denominazione: << Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico - sanitaria >>.

L'onere di Lire 1.050.000.000 per il 1978 graverà sull'apposito capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 da finanziarsi con le risorse di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Articolo 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 11 novembre 1977